

## **Resoconto stenografico dell'Assemblea Seduta n. 203 di mercoledì 2 aprile 2014**

**GIANCLAUDIO BRESSA**, *Sottosegretario di Stato per gli Affari Regionali*. Signor Presidente, intervengo brevemente per svolgere una valutazione politica generale sulla portata e l'importanza dell'intervento, ma soprattutto per chiarire due questioni che sono state oggetto di intervento sia da parte dei relatori sia nella precedente discussione delle pregiudiziali. Le valutazioni di carattere generale riguardano il fatto che questa, anche se si è voluta dipingere con tutt'altri colori, è una riforma vera che cambia profondamente la cultura dell'autonomia nel nostro Paese. Ma la cambia rafforzandola. La cambia, dando nuovo senso e significato all'attività di sindaco, all'attività dei comuni, e alla rappresentatività che il sindaco e il comune hanno nell'amministrazione del nostro paese. Quando si lamenta che l'elezione di secondo livello sia una diminuzione della democrazia ci si dimentica che a rappresentare, nel secondo livello, gli interessi della popolazione e della comunità saranno i consiglieri comunali e i sindaci, che sono la principale e più grande espressione democratica di questo nostro Paese. E questi sindaci saranno chiamati a rappresentare, non in ragione della loro appartenenza politica ma in ragione della loro appartenenza territoriale ad una comunità, gli interessi di quella comunità. Questo è il salto di qualità culturale dal punto di vista dell'amministrazione e delle autonomie nel nostro Paese. Ed è una esaltazione delle autonomie. Ed è l'esatto contrario di quello che si è voluto rappresentare. Brevissimamente. Si dà finalmente, dopo il 1990, l'avvio alle città metropolitane che sappiamo essere un vero autentico motore dello sviluppo dell'economia e della società, non solo urbana, nel nostro Paese. Usciamo dall'equivoco in cui le province vivono dalla metà dell'ottocento, quando sono state istituite per la prima volta. Si definisce che la provincia non è più tale in ragione di una dimensione geografica e di una dimensione territoriale, ma è tale in ragione delle funzioni di area vasta che è chiamata a rappresentare e ad incarnare, funzioni di area vasta che sono né più, né meno quelle funzioni che i comuni da soli non possono rappresentare e che le regioni non è giusto rappresentino perché, altrimenti, verrebbero meno alla loro soggettività politica e diventerebbero enti di amministrazione, cosa che la nostra Costituzione non vuole che siano.

C'è poi l'altra grande novità che è quella della razionalizzazione dei procedimenti per favorire le unioni dei comuni, che è l'altro passo importante verso un'armonizzazione, una semplificazione ed una migliore gestione delle amministrazioni nel nostro Paese.

Accanto a questo, si devono aggiungere le due novità di straordinaria portata che rappresentano il vero motivo di economie future, che non rappresenta tanto l'abolizione delle indennità dei rappresentanti politici, ma il fatto che la dimensione di area vasta diventa di fatto l'unico ente riconosciuto intermedio, o meglio l'ente prevalente intermedio tra comune e regione per le attività di regolazione e gestione. Questo significa che, di qui ai prossimi anni, spariranno 3, 4, 5 mila enti intermedi. Qui sarà il vero risparmio, qui sarà la vera efficienza, qui sarà la vera responsabilizzazione della spesa nelle amministrazioni locali.

L'altra questione è che salta il parallelismo tra dimensione provinciale e riorganizzazione periferica delle amministrazioni statali e questa è l'altra grande importante novità.

Dette queste questioni di carattere politico generale, che sono il contenuto della riforma, mi volevo soffermare su due questioni che sono state sollevate perché possono essere oggetto di

cattive interpretazioni, non di interpretazioni non univoche, come ha detto il relatore di minoranza Bragantini, ma cattive e sbagliate interpretazioni, la prima delle quali è quella fatta proprio da lui nella sua relazione, dicendo che non ci sono interpretazioni univoche relativamente ai commi 135 e 136.

Il comma 135 è quello che modifica il Testo unico degli enti locali e fa passare, per i comuni fino a tremila abitanti, il numero dei consiglieri comunali da sei a dieci mentre la lettera *b*) del suddetto comma fa passare, per i comuni con popolazione superiore a tremila abitanti e fino a 10 mila abitanti, il numero dei consiglieri da dieci a dodici. Questa è legge; non ha bisogno di nessuna delibera per essere applicata; questa se – come il Governo auspica – il provvedimento viene approvata in questa settimana, il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* è legge, per cui questa è la nuova dimensione dei consigli comunali per questi abitanti.

La cattiva e sbagliata interpretazione di cui si è fatto interprete Bragantini anche pochi istanti fa riguarda la lettera *b*) la quale decide semplicemente l'invarianza del costo. Le delibere dei comuni devono determinare l'invarianza del costo, per cui, se un comune aveva sei consiglieri comunali per un importo, nel capitolo di bilancio, di 15 mila euro e adesso diventano dieci i consiglieri comunali, quel capitolo di bilancio di 15 mila euro serve per pagare i dieci consiglieri anziché i sei consiglieri. Non è l'atto costitutivo che fa passare da sei a dieci perché questo è definito con legge. Questo è l'«abc» del sistema delle fonti del nostro Paese ed è estremamente scorretto far finta che ci siano interpretazioni equivoche su questo fatto.

L'altra questione che è ancora più importante e che è stata sollevata a mio modo di vedere in maniera corretta anche dal Comitato per la legislazione riguarda l'interpretazione dei commi 79 e 82, e 14, per quanto riguarda le città metropolitane, quelli che affrontano il tema del fine mandato. Anche durante la discussione delle questioni pregiudiziali sono stati fatti degli interventi che hanno creato una confusione che deve essere rimossa e cancellata perché i termini con cui la legge si esprime sono estremamente chiari.

Il principio di continuità degli organi elettivi amministrativi, in conformità alle norme vigenti e alla data della loro elezione o nomina, deve essere sempre considerato efficace salvo disposizioni che espressamente lo contraddicono.

Poiché in questo provvedimento non c'è scritto da nessuna parte che le province elette nel 2009 vengono sciolte, si deve intendere che le province vanno a scadenza naturale e la scadenza naturale – qui sta la necessità di un'interpretazione autentica – si può avere dalla lettura congiunta del comma 82, che va letto coordinato con il comma 79, lettera *a*), dove si dice: «entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014». Questo significa che le province che scadevano adesso avranno la seguente data di scadenza. L'interpretazione corretta si desume dall'articolo 51, comma 1, del TUEL, il decreto legislativo n. 267 del 2000, e dall'articolo 38, comma 4, sempre del TUEL. L'articolo 51 recita: «(...) il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni». L'articolo 38, comma 4, del TUEL, afferma: «I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione».

Se poi prendiamo tutti gli atti del Presidente della Repubblica di nomina dei commissari delle province intercorsi in questi anni, vediamo, tra i «considerati» che precedono l'atto di decretazione, la seguente frase: «Considerato che gli organi elettivi della provincia di (...) – questa è una delle tante –, rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008, sono stati proclamati eletti con atti del 21 e 24 aprile 2008 (...)», il che vuol dire che si considera la data di insediamento di quei consigli provinciali alla data della proclamazione, il che significa che i consigli, che sono in scadenza nel 2014, scadranno a seconda di quando sono stati proclamati ed eletti i consiglieri, in

un periodo variabile che va dal 7 giugno al 21 giugno e, cioè, nei giorni e nelle date in cui sono state celebrate le elezioni e il ballottaggio e in cui, poi, sono stati convocati i consigli per la proclamazione degli eletti. Il che significa che non c'è nessuna anticipazione forzata della legislatura per queste province, che gli organi vanno a scadenza naturale e che non c'è nessuna lesione delle garanzie costituzionali, delle norme costituzionali e delle prerogative costituzionali che sono garantite alle assemblee elettive.

Per quanto riguarda, poi, una cosa che sembra tormentare il collega Pilozi, ma che è completamente destituita di ogni fondamento proprio perché c'è la lettera *b*) del comma 79, si capisce che le province che scadono nel 2015 e nel 2016 vanno a scadenza naturale in quanto c'è una norma precisa che regola la successione dei presidenti di queste province con le procedure che sono definite per legge. Quindi, da questo punto di vista deve essere chiaro che non c'è nessun dubbio interpretativo, non c'è nessuna fine anticipata per nessuna assemblea elettiva. Questa non è un'interpretazione del Governo nella mia persona, questa è l'interpretazione che il Ministero dell'interno dà in base a lettura coordinata di quelle che sono le leggi che regolano attualmente l'ordinamento delle autonomie locali nella nostra Repubblica.

Questo dovevo dirlo, questo dovevo farlo nelle forme in cui l'ho fatto, perché non deve esserci alcun equivoco, equivoco che è stato sollevato in sede di ovvia, naturale e legittima polemica politica, ma che non può trasformarsi, una polemica politica, in un'interpretazione di una legge che, invece, è chiara e non soggetta a nessun equivoco interpretativo.